

**Parere del Comitato economico e sociale in merito:**

- alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di parere conforme»,
- alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Parlamento europeo e del Consiglio adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del Trattato»,
- alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata)», e
- alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante adeguamento delle disposizioni relative ai comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità)»

(COM(2001) 789 def. 2001/0313 AVC — 2001/0314 COD — 2001/0315 CNS — 2001/0316 CNS)

(2002/C 241/24)

Il Consiglio, in data 26 e 27 febbraio 2002, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alle proposte di cui sopra.

Il Comitato economico e sociale europeo ha deciso di nominare Hernandez Bataller relatore generale.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il 17 luglio 2002, nel corso della 392ª sessione plenaria, con 41 voti favorevoli e 4 astensioni, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. L'articolo 211 del Trattato CE stipula che, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, la Commissione «esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite». Di conseguenza è stata adottata la decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>(1)</sup>. Tale decisione fissa, tra i suoi obiettivi, l'adozione di criteri non vincolanti per la scelta delle procedure di comitato, la semplificazione delle modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e il miglioramento della partecipazione e dell'informazione del Parlamento europeo per quanto riguarda tali procedure.

1.2. La Dichiarazione n. 2 del Consiglio e della Commissione relativa alla Decisione 1999/468/CE<sup>(2)</sup> prevede l'adeguamento automatico delle procedure I (procedura consultiva), II a) e II b) (procedura di gestione), III a) e III b) (procedura di

regolamentazione), stabilendo invece che la modifica delle procedure di salvaguardia dovrà essere effettuata caso per caso, durante il normale processo di aggiornamento della legislazione.

1.3. I Consigli europei di Lisbona (23-24 marzo 2000), Stoccolma (23-24 marzo 2001), Laeken (14-15 dicembre 2001) e Barcellona (15-16 marzo 2002) hanno sottolineato la necessità di stabilire una «strategia coordinata» per semplificare il quadro regolamentare attualmente esistente a livello comunitario e hanno chiesto alla Commissione di elaborare un apposito piano d'azione.

1.4. Il «Libro bianco sulla governance europea»<sup>(3)</sup> contiene proposte in questo senso, raccolte e sviluppate nelle recenti comunicazioni della Commissione: «Legiferare meglio»<sup>(4)</sup> e Piano d'azione per semplificare e migliorare la regolamentazione<sup>(5)</sup>, elaborate su mandato del Consiglio europeo.

<sup>(1)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(2)</sup> GU C 203 del 17.7.1999.

<sup>(3)</sup> COM(2001) 428 def.

<sup>(4)</sup> COM(2002) 275 def. del 5 giugno 2002.

<sup>(5)</sup> COM(2002) 278 def. del 5 giugno 2002.

In tale contesto, la proposta oggetto del presente parere assume un significato particolarmente rilevante.

## 2. La proposta della Commissione del 27 dicembre 2001<sup>(1)</sup>

2.1. La proposta concerne le procedure di comitatologia relative ad un gran numero di atti legislativi in vigore:

- I. Due atti adottati secondo la procedura di parere conforme
- II. Centocinquantadue atti adottati secondo la procedura di codecisione.
- III. Settantotto atti adottati secondo la procedura di consultazione (maggioranza qualificata).
- IV. Settantadue atti adottati secondo la procedura di consultazione (unanimità).

2.2. La proposta tuttavia non influisce sulle disposizioni essenziali degli atti legislativi modificati, né sulla loro applicazione, né sulla natura dei comitati previsti nell'atto di base.

2.3. La proposta si limita ad adeguare gli atti legislativi in virtù dei quali si creano i comitati e gli atti legislativi che si riferiscono a detti comitati. Essa non riguarda pertanto, gli atti legislativi eventualmente già resi conformi con atto modificante l'atto di base.

## 3. Osservazioni generali

3.1. Il Comitato considera opportuna la proposta che, oltre a contribuire prevedibilmente al miglioramento del meccanismo decisionale in vigore a livello comunitario, arricchisce l'attuale dibattito politico di carattere costituzionale sulla riforma istituzionale e legislativa dell'UE.

3.2. È necessario tuttavia formulare alcune riflessioni circa il suo contenuto.

3.2.1. La scelta degli atti legislativi oggetto della proposta sembra essere stata dettata da considerazioni di carattere prettamente formale, ignorando altri aspetti importanti nell'ambito della procedura legislativa comunitaria e in particolare il ruolo che il CESE svolge in tale processo in qualità di organo consultivo. È necessario determinare criteri per la scelta delle procedure di comitato per conseguire una maggiore coerenza e prevedibilità nella scelta del tipo di comitato.

3.2.2.1. In pratica, l'elenco delle procedure è stato redatto in base all'elenco dei comitati incaricati di assistere la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione che è stato pubblicato secondo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, della Decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999<sup>(2)</sup>.

3.2.2.2. Tale elenco è stato elaborato in base al criterio di rendere pubblico e registrare un gran numero di procedure di comitato, ma non vengono definiti con chiarezza i criteri costituzionali secondo i quali la Commissione abbina un comitato ad un determinato tipo di procedura.

3.2.2.3. La conseguenza più diretta in tale contesto è la riduzione del numero di procedure gestite dai comitati consultivi: solo trentacinque atti sui più di trecento oggetto della proposta.

3.3.1. I comitati consultivi, in virtù della loro stessa composizione e delle loro finalità, costituiscono l'unico ambito di comitatologia in cui si possa esprimere l'opinione degli ambienti socioeconomici interessati da una proposta legislativa.

3.3.2. Questo ruolo secondario in cui rischiano di essere definitivamente relegati i comitati consultivi risulta inoltre ancor più paradossale se si pensa che la stessa Commissione, nel «Libro bianco sulla governance europea» propone l'abolizione dei comitati di regolamentazione e di gestione (pag. 31).

3.4.1. D'altro canto e anche se sono stati stabiliti accordi istituzionali per migliorare la partecipazione e l'informazione del Parlamento europeo per quanto riguarda il funzionamento della procedura di comitatologia<sup>(3)</sup> conformemente all'obiettivo di trasparenza fissato nella già citata Decisione 1999/468/CE del Consiglio, il fatto che la proposta all'esame sia una semplice codificazione tecnica esime la Commissione dal prendere l'impegno auspicabile di informare il Comitato economico e sociale.

3.4.2. Ciò, invece, sarebbe invece particolarmente opportuno dato che, pur trattandosi di nuovi atti di esecuzione, il loro contenuto e la loro applicazione può risultare in taluni casi importante per le finalità e il funzionamento dell'«Osservatorio del mercato unico».

3.5.1. Pur considerando il carattere limitato e circostanziale della proposta (vengono presi in esame solo trecentoquattro atti sui millequattrocento che prevedono procedure di comita-

<sup>(2)</sup> GU C 225 dell'8.8.2000, pag. 2.

<sup>(3)</sup> Accordo Parlamento europeo-Commissione del 17 febbraio 2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 19).

<sup>(1)</sup> COM(2001) 789 def. del 27 dicembre 2001.

to) e pur tenendo conto che si tratta di un argomento di carattere costituzionale, il Comitato sottolinea la necessità di affrontare a breve termine — vuoi nel quadro della Convenzione vuoi in una futura proposta legislativa della Commissione — alcune questioni rimaste in sospeso.

3.5.2. Ad esempio, il Comitato invita i principali attori del processo legislativo comunitario ad esaminare, oltre ai punti già segnalati, questioni quali il ruolo delle Agenzie nelle procedure decisionali di natura esecutiva, e più precisamente la loro compatibilità con il quadro di comitatologia attualmente in vigore.

Bruxelles, 17 luglio 2002.

3.5.3. È inoltre necessario fissare criteri che assicurino la corrispondenza tra il processo decisionale e la natura del comitato competente, facendo prevalere criteri di efficacia, trasparenza e partecipazione rispetto a qualsiasi conflitto interistituzionale relativo all'esercizio di competenze.

3.5.4. Bisognerebbe infine rafforzare le garanzie di trasparenza affinché gli organi ausiliari, qualora sia giuridicamente pertinente, ricevano la più completa informazione circa le previsioni e l'evoluzione delle procedure legislative con ripercussioni per la comitatologia. Occorre inoltre promuovere la diffusione delle decisioni di detti organi e, se possibile, farvi partecipare rappresentanti della società civile.

*Il Presidente*

*del Comitato economico e sociale*

Göke FRERICHS

---

**Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Libro verde sulla revisione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio»**

(COM(2001) 745 def.)

(2002/C 241/25)

La Commissione europea, in data 13 dicembre 2001, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al Libro verde di cui sopra.

La sezione Mercato unico, produzione e consumo, incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Lagerholm in data 26 giugno 2002.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 17 luglio 2002, nel corso della 392<sup>a</sup> sessione plenaria, con 32 voti favorevoli e 8 contrari, il seguente parere.

## 1. Introduzione

1.1. Da quando è stato adottato il regolamento sulle concentrazioni, gli Stati membri dell'Unione europea sono passati da 12 a 15 ed i loro mercati stanno registrando un'integrazione sempre maggiore. Inoltre la competenza esclusiva della Commissione europea per le concentrazioni che raggiungono le soglie fissate è stata estesa all'intero territorio dello Spazio economico europeo (SEE). La realizzazione dell'Unione monetaria, nel 1999, ha dato poi un nuovo impulso alla riorganizzazione transfrontaliera delle imprese in Europa.

1.2. Oggi ci si trova davanti alla prospettiva di un'Unione europea con un numero molto più alto di Stati membri a partire dal 2004 e dinanzi al completamento dell'unione monetaria, con la fase finale dell'introduzione dell'euro. Al tempo stesso, la tendenza all'internazionalizzazione, o addirittura alla globalizzazione, delle imprese e dei mercati prosegue a ritmo crescente.

1.3. Parallelamente, si assiste in tutto il mondo all'introduzione di un numero sempre maggiore di regimi di controllo preventivo delle concentrazioni con un conseguente aumento dei costi associati agli obblighi di notificazione multipla.